*LA RINUNZIA ALL’EREDITÀ E L’ERRORE SUL TITOLO DELLA DELAZIONE*

*di Rosina Elsa De Rosa*

Com’è noto, l’articolo 526 c.c. – analogamente a quanto prescritto in tema di accettazione di eredità (art. 482 c.c.) – consente che la rinunzia possa essere impugnata solo per violenza o per dolo.

L’espressa esclusione della rilevanza dell’errore-vizio, quale causa di annullamento del negozio *de quo*, deve indurre l’operatore del diritto ad interrogarsi sulla *ratio* dell’istituto, al fine di verificare se l'errore sul titolo della delazione possa configurare un’ipotesi di errore-ostativo, che dottrina e giurisprudenza non dubitano rilevare ai sensi e per gli effetti dell’articolo in commento.

Orbene, i dubbi interpretativi si acuiscono se si osserva che, mentre il secondo comma dell’articolo 483 c.c., accenna ad alcuni degli effetti della scoperta di un testamento del quale non si aveva notizia al tempo dell’accettazione, gli articolo 519 ss. c.c. nulla prevedono nel caso di rinunzia all’eredità.

Dunque, ben potrebbe accadere che Tizio - ritenendo di essere delato *ex lege -* rinunzi all’eredità e che successivamente si scopra l’esistenza di un testamento che lo designava unico erede o lo istituiva in una quota diversa. Come incide tale sopravvenienza sull’avvenuta rinunzia? É ammesso un “diritto al ripensamento”?